

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5076 del 04/10/2018
Oggetto	Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta Bandini-Casamenti S.r.l. - via Gramadora, 19 - Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 19. Modifica della planimetria con sostituzione delle aree dedicate ai sottoprodotti con aree dedicate all'End of Waste.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5297 del 04/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno quattro OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta Bandini-Casamenti S.r.l. – via Gramadora, 19 – Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 19. Modifica della planimetria con sostituzione delle aree dedicate ai sottoprodotti con aree dedicate all'End of Waste.

### **La Dirigente**

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;
- la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpa le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009, successivamente modificata e integrata con:

- Delibera di G.P. n. 125/29573 del 30.03.2010,
- Delibera di G.P. n. 297/64710 del 29.06.2010,
- Delibera di G.P. n. 510/105103 del 26.10.2010,
- comunicazione di modifica non sostanziale del 24.09.2010, prot. prov.le n. 95722/10, successivamente integrata con nota del 15.11.2010, prot. prov.le n. 111939/10,
- Delibera di G.P. n. 250/54324 del 24.05.2011,
- Delibera di G.P. n. 224/86280 del 04.06.2013,
- Determina Dirigenziale n. 91474/15 del 23.10.2015,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3099 del 31.08.2016,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-763 del 16.02.2017,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3474 del 04.07.2017,

è stata rilasciata alla ditta Bandini-Casamenti S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n.19;

Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 24.07.2018 acquisita al PGFC/2018/11786 e completata in data 07.08.2018 con nota acquisita al PGFC/2018/12629;

Vista la nota di avvio del procedimento del 08.08.2018, PGFC/2018/12662;

Vista la richiesta di parere istruttorio inviata al Servizio Territoriale di questa Agenzia in data 08.08.2018 PGFC/2018/12661;

Viste le integrazioni volontarie ricevute in data 24.09.2018 con nota acquisita al PGFC/2018/15222;

Visto il parere tecnico del Servizio Territoriale di Arpae del 02.10.2018, favorevole con prescrizioni, acquisito al PGFC/2018/15703;

Visto che nella documentazione presentata la ditta chiede *“che la capacità massima di stoccaggio dell'installazione pari a 20.000 t, con uno stoccaggio istantaneo pari a 370 t, in relazione al sottoprodotto, torni a riferirsi interamente ai rifiuti”*;

Precisato che con Determina 3099 del 31/08/2016 il suddetto quantitativo di trattamento del sottoprodotto **non era stato decurtato dalla capacità massima di trattamento di rifiuto dell'impianto** ma era un quantitativo aggiuntivo, e che pertanto la capacità massima di stoccaggio dell'installazione nonché quella istantanea sono riferite esclusivamente pari a quella indicata al punto 4 della Deliberazione n. 125 del 30/03/10 che si riporta nella tabella sottostante:

	Operazioni autorizzate	Pericolosità dei rifiuti	Q max stoccaggio istantaneo	Q max stoccaggio annuo (1/1 – 31/12)
Allegato A	D15 - R13	Pericolosi	30 t	80000 t/a
Allegato B	D15 - R13	Non pericolosi	370 t	
Allegato C	R13 - R13	Non pericolosi	2200 t	70000 t/a
Allegato D	R13	Non pericolosi		

Ritenuto pertanto opportuno accogliere le modifiche proposte alle condizioni determinate nel parere tecnico del Servizio Territoriale di questa Agenzia e conseguentemente aggiornare l'AIA;

Evidenziato che le modifiche in oggetto non comportano variazioni nel quantitativo massimo annuo di rifiuti gestiti presso il sito IPPC, e che pertanto si rende necessario aggiornare le garanzie finanziarie già prestate ai sensi della D.G.R. 1991/03 con la modifica apportata all'AIA;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla Bandini e Casamenti S.r.l. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31.12.2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017-1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31.12.2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Dr. Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso, Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

### DETERMINA

1. **di accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Bandini e Casamenti S.r.l. con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e smi per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n.19, alle seguenti prescrizioni:
  - 1.1. nel periodo di gestione e/o trattamento presso l'impianto solo ed esclusivamente dei rifiuti di cui alla Deliberazione n. 306 del 6/07/2009 e smi la ditta dovrà rispettare quanto rappresentato nella planimetria 3D di lay-out "Planimetria aree di deposito" rev 11 bis di settembre 2018;
  - 1.2. nel periodo di gestione e/o trattamento presso l'impianto sia dei rifiuti di cui alla Deliberazione n. 306 del 6/07/2009 e smi sia dei sottoprodotti di cui alla Determina 3099 del 31/08/2016 e smi la ditta dovrà rispettare quanto rappresentato nella planimetria 3D di lay-out "Planimetria aree di deposito" rev 11 di giugno 2017;
  - 1.3. Ogni modifica del regime di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3 dovrà essere comunicata ad Arpae almeno 15 giorni prima tramite pec;
2. **di stabilire che la ditta, entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto**, dovrà indicare sotto quale regime intende operare;
3. **di dare atto** che la capacità massima di trattamento dell'impianto è pari a quella indicata al punto 4 della Deliberazione n. 125 del 30/03/10 che si riporta nella tabella sottostante:

	Operazioni autorizzate	Pericolosità dei rifiuti	Q max stoccaggio istantaneo	Q max stoccaggio annuo (1/1 – 31/12)
Allegato A	D15 - R13	Pericolosi	30 t	80000 t/a
Allegato B	D15 - R13	Non pericolosi	370 t	
Allegato C	R13 - R13	Non pericolosi	2200 t	70000 t/a
Allegato D	R13	Non pericolosi		

4. **di approvare**, conseguentemente, la planimetria 3D di lay out "Planimetria aree di deposito" Rev.11 bis settembre 2018;
5. **di stabilire** che la ditta, entro 15 giorni dal rilascio della presente determina, dovrà indicare sotto quale regime intende operare. Ogni qualvolta modificherà il regime precedentemente comunicato dovrà darne comunicazione ad Arpae, almeno 15 giorni prima, tramite pec.

6. **di stabilire** che nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto la garanzia finanziaria già prestata venga aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
7. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
8. **di precisare** che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
9. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e smi di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
10. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
11. **di fare salvi** i diritti di terzi;
12. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
13. **di inviare copia** del presente atto a Bandini e Casamenti S.r.l., al Comune di Forlì e all'Azienda USKL territorialmente competente.

La Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**